

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI INSERIMENTO DI ANZIANI E/O DISABILI IN COMUNITA' ALLOGGIO O COMUNITA' INTEGRATE A CARATTERE RESIDENZIALE E/O SEMIRESIDENZIALE.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12.07.2023

Art. 1

Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Borore finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani e/o disabili in comunità alloggio e comunità integrate a carattere residenziale e/o semiresidenziale.
2. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali e/o semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta. Il ricovero in struttura rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio-economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.
3. Il regolamento ha per oggetto, tra l'altro, l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati su base reddituale.

Art. 2

Destinatari

I destinatari degli interventi sono i cittadini che prima del ricovero risultano residenti nel Comune di Borore e per i quali si rilevano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) anziani ultrasessantacinquenni e/o disabili adulti comunque in condizioni di documentata non autosufficienza o parzialmente autosufficienti;
- b) presenza di risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali insufficienti alla copertura del costo della retta.

Art. 3

Cause di esclusione

Costituisce motivo di esclusione dall'integrazione della retta la titolarità di una situazione economico/patrimoniale eccedente i limiti stabiliti nella tabella di cui al successivo art. 7 e desunta da regolare attestazione ISEE e la presenza di risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali sufficienti alla copertura del costo della retta.

Art. 4

Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

1. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.

2. Il procedimento può essere avviato d'ufficio.
3. L'istanza deve essere corredata da:
 - a) ISEE dell'interessato in corso di validità;
 - b) Autocertificazione dei redditi percepiti;
 - c) dichiarazione di impegno da parte dell'interessato o di chi ne fa le veci, ad utilizzare per l'integrazione retta le somme disponibili e di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ecc.);
 - d) Contratto di inserimento in struttura;

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettere a) e b) comporta il rigetto dell'istanza.

Art. 5 Istruttoria

1. L'Ufficio Servizi Sociali nei 30 giorni successivi alla protocollazione delle domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
 - a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, qualora si rendesse necessario, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erronee;
 - b) convoca i parenti più prossimi dell'interessato al fine di concordare l'eventuale partecipazione al pagamento della retta di ricovero;
 - c) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
 - d) raccoglie:
 - la dichiarazione sottoscritta dall'interessato o da chi ne fa le veci circa gli impegni di carattere economico;
 - la sottoscrizione dell'impegno dei soggetti civilmente obbligati a garantire direttamente (anche decidendo di ospitare l'anziano o disabile) le adeguate e necessarie prestazioni assistenziali definite nel progetto individuale in favore dell'assistito.
2. In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune sospenderà l'erogazione del contributo.
3. In caso di accoglimento della richiesta di integrazione, il Responsabile del Settore adotta apposito atto dando comunicazione scritta al richiedente, entro i successivi 15 giorni dall'adozione dello stesso. Il beneficiario del contributo dovrà presentare pezze giustificative attestanti l'utilizzo del contributo erogato.

In caso di diniego del contributo, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica al richiedente i motivi che ostano

all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente a presumere l'accoglimento della domanda.

La decorrenza non potrà essere retroattiva e a tal fine ci si riferirà, quale mese d'inizio, a quello della data della domanda.

Art. 6 **Concorso alla spesa dell'anziano/disabile**

1. La persona concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie presenti e future tenuto conto delle dichiarazioni e degli impegni assunti in fase istruttoria.
2. In casi indifferibili e urgenti e/o in situazioni di particolare criticità, valutate dall'ufficio servizi sociali, e in cui il diretto interessato non disponga di adeguate risorse finanziarie e l'importo del contributo spettante previsto dal successivo art.7 non sia sufficiente a coprire l'intero importo della retta, l'importo del contributo potrà essere superiore a quanto definito nel successivo articolo.

Pertanto, nell'ambito dell'istruttoria, il diretto interessato assume l'impegno formale ad utilizzare i beni e/o le risorse finanziarie di cui entri eventualmente in possesso successivamente, per il pagamento della retta, consentendo al Comune di ridurre o sospendere la prestazione. In ogni caso qualora successivamente all'attivazione dell'intervento vi sia una mutazione delle condizioni socio-sanitarie ed economiche, il soggetto ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la documentazione presentata ai Servizi Sociali al fine di consentire la corretta rivalutazione della situazione e quindi del progetto in corso. La mancata comunicazione, entro 30 gg, potrà comportare la decadenza dai benefici e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Art. 7 **Determinazione entità del contributo su base ISEE**

Per l'inserimento presso strutture residenziali e/o semiresidenziali, ai fini del calcolo del contributo spettante verranno presi in considerazione l'importo della retta mensile e la certificazione ISEE:

le quote di integrazione sono così stabilite:

ISEE		Percentuale a carico ente
Da	A	%
€ 0,00	€ 6.500,00	15
€ 6.501,00	€ 13.000,00	10
€ 13.001,00	€ 19.500,00	5
Oltre € 19.501,00		0

Esempio: retta mensile € 1.900- ISEE € 0,00. Percentuale a carico ente 15%
Importo voucher: € 285,00

Qualora gli importi definiti qui sopra eccedano il reale bisogno del richiedente, l'importo del contributo spettante sarà quello effettivamente necessario al pagamento della retta.

A titolo di esempio: qualora la retta mensile ammonti a € 1.900,00 e la disponibilità economica mensile del richiedente ammonti a € 1.800,00, qualora l'ISEE sia di € 0,00, il contributo economico dell'ente non sarà di € 285,00, bensì di € 200,00.

Art. 8

Rivalutazione e riesame

Fermo restando l'aggiornamento in applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT, la situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio Servizi Sociali dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:

- a) su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale;
- b) su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta;
- c) su motivata richiesta dell'assistito.

Art. 9

Norme Finali

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni liberalità e di rivalsa.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà immediata efficacia a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

